

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

TITOLO I° - Principi generali

Art. 1	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	pag. 2
Art. 2	ZONE PARTICOLARI	pag. 3
Art. 3	LIMITI DI ZONA	pag. 3
Art. 4	PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	pag. 5
Art. 5	PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	pag. 6

TITOLO II° - Emissioni sonore da traffico

Art. 6	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	pag. 6
Art. 7	INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI	pag. 8

TITOLO III° - Trasformazioni Territoriale

Art. 8	DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A)	pag. 9
Art. 9	DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.)	pag. 9
Art. 10	TECNICO COMPETENTE	pag.10
Art. 11	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)	pag.11

TITOLO IV° - Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione 1: attività agricole, cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 12	ATTIVITÀ AGRICOLE	pag.11
Art. 13	IMPIANTI ED ATTREZZATURE	pag.12
Art. 14	ORARI	pag.12
Art. 15	LIMITI MASSIMI	pag.13
Art. 16	EMERGENZE	pag.13
Art. 17	MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	pag.13

Sezione 2: Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico.

Art. 18	DEFINIZIONI	pag.14
Art. 19	LOCALIZZAZIONE	pag.14
Art. 20	LIMITI ED ORARI	pag.14
Art. 21	MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	pag.15

TITOLO V° - Attività rumorose e incomode

Art. 22	MACCHINE DA GIARDINO	pag.16
Art. 23	ECOCENTRO	pag.16
Art. 24	ALTOPARLANTI	pag.17

TITOLO VI° - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Art. 25	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	pag. 17
---------	---	---------

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

Le presente norme disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dei D.P.C.M. 1/3/91 e 14/11/1997, dell'art.6 della Legge 447/95 e della Legge Regionale 21/99.

Sono pertanto escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P. ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.

ART.1 - Classificazione Acustica del territorio Comunale

- 1 Ai fine dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno il Comune di Cavallino Treponti, ai sensi dell'art.6 della L. N. 447 del 26 ottobre 1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e successivi decreti e norme d'attuazione, ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e con riferimento alle indicazioni della Legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- 2 Per la classificazione del territorio comunale, in attesa che la Regione del Veneto ai sensi dell'art.4 della Legge 447/95 determini con proprio provvedimento deliberativo all'aggiornamento delle linee guida, si è fatto riferimento ai criteri già adottati con delibera della Giunta regionale n° 4313 del 21.09.1993 pubblicata nel B.U.R n° 88 del 19 ottobre 1993.
- 3 La classificazione acustica è riportata su cartografia in scala 1:10000. In caso di contrasto o dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia prevale il contenuto delle presenti norme e alla normativa generale che disciplina il settore.
- 4 In base ai criteri già richiamati e quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone acustiche omogenee è stata stabilita utilizzando le prime cinque classi corrispondenti allo stesso decreto e così descritte:

I^ CLASSE: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

II^ CLASSE: Aree prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

III^ CLASSE: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

IV^ CLASSE: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

V^ CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

ART.2 - ZONE PARTICOLARI

1. **Aree agricole** - Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 21/99 la tutela dell'inquinamento acustico, si esercita in tutto il territorio comunale,
2. **Campeggi e antistanti arenili** - Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 21/99 nelle zone destinate a campeggi e negli antistanti arenili come individuati nella cartografia della zonizzazione, a motivo della loro specificità di tipo ricettivo e di svago caratterizzate da intensa presenza di attività turistiche nel periodo balneare in base ai criteri della D.G.R. n° 4313 del 21.09.1993, si attribuisce a tali aree e agli antistanti arenili la possibilità, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre, emissioni pari alla classe III^ limitatamente ed esclusivamente conseguenti all'attività turistica e con carattere di temporaneità.
3. **Valli da pesca** - Nell'area occupata delle Valli da pesca, ogni attività rumorosa, vista la particolarità ed unicità del sito, dovrà essere disciplinata da specifiche norme atte alla particolare tutela dell'ambiente vallivo.
4. **Aree Militari** - Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la L.N. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898,

e successive modificazioni". In caso di dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

Art.3 - LIMITI DI ZONA

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti nei periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95 e dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:

- a. **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b. **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

VALORI DI ATTENZIONE: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

VALORI DI QUALITÀ: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' IN dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57

Art. 4 - PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato in un dato momento (nella situazione attuale):

- a) Situazioni di compatibilità – Sono situazioni con clima acustico (attuale) entro i valori limite di immissione indicati dal D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
- b) Situazioni di potenziale incompatibilità – Tali situazioni si riscontrano quando si hanno confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta (allo stato attuale) una situazione di superamento del valore limite assoluto di immissione di zona.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere

periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. in caso di superamento dei limiti di attenzione si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

- c) Situazioni di incompatibilità – Sono situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei valori limiti di immissione all'interno di una determinata zona.

Si possono avere due casi:

- Superamento dei valori limite di immissione, ma al di sotto dei valori di attenzione perciò non vi è l'obbligo di adozione del Piano di Risanamento Acustico, ma della emanazione di un provvedimento nei confronti del responsabile, che riporti i limiti al di sotto dei valori assoluti di immissione;
- Superamento dei valori di attenzione, da cui l'obbligo della adozione del Piano di Risanamento Acustico: Tale piano individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art.5 - PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste ad eccezione delle infrastrutture dei trasporti dove, in base all'art.5 del D.P.C.M. 14/11/97 , i limiti sono fissati dai relativi decreti attuativi.
2. Gli impianti a ciclo continuo esistenti all'entrata in vigore del D.M 11/12/96 devono rispettare i limiti previsti dal D.M. medesimo "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore dovranno rispettare la normativa vigente in materia ed in particolare quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

TITOLO II°

Emissioni sonore da traffico

Art. 6 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95.
2. Per le altre sorgenti presenti all'interno della fasce di pertinenza acustica valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.
3. **Infrastrutture viabilistiche e relative fasce di pertinenza**
 - 3.1 Le Fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali dovranno far riferimento al D.P.R. n° 142 del 30/03/04 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della L 447/95
 - 3.2 In attesa della classificazione dei tipi e sottotipi tutte le strade rientrano nella tipologia di tipo E o F del citato D.P.R. n° 142/2004.
 - 3.3 Tale classificazione tipologica potrà essere soggetta ad aggiornamento a seguito dell'eventuale adozione del Piano Urbano del Traffico comunale.
 - 3.4 All'interno delle fasce di pertinenza acustica i limiti di immissione per le infrastrutture stradali sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale per le strade di tipo E urbana di quartiere e F locale, così come specificato nelle tabella a) e b) allegato 1).
 - 3.5 Al fine di non lasciare spazi non classificati, il sedime delle strade s'intende convenzionalmente posto nella stessa classe della zona attraversata ovvero, se ai lati della strada la classificazione è diversa, della zona a classificazione più alta.
4. **Canali Lagunari**
 - 4.1 Fino ad approvazione di specifiche norme nell'ambito dei decreti attuativi previsti dalla L. 447/95 sono posti in classe IV indipendentemente dalla rappresentazione grafica della tavola di progetto ed esclusivamente per i mezzi nautici a motore, , i tratti extraurbani (esterni al centro abitato) i canali lagunari di maggior traffico, con 2 fasce di rispetto contigue la prima di 100 m. e la seconda di 200 m dal bordo del canale da porre rispettivamente in classe III e in classe II, nei casi in cui il canale confina con la laguna (posta i classe 1).
 - 4.2 Per i canali portuali, esterni o a confine con il centro abitato, la definizione di fascia di pertinenza è demandata al previsto decreto attuativo sulle infrastrutture portuali e il traffico marittimo.
 - 4.3 Viene altresì posta in classe II indipendentemente dalla rappresentazione grafica della tavola di progetto ed esclusivamente per i mezzi nautici a motore la rete dei

canali lagunari minori navigabili esterni ai centri abitati, fatte salve le fasce di pertinenza dei canali di maggior traffico di cui al comma precedente.

5 Infrastrutture portuali

5.1 I valori limite di immissione ed emissione per il rumore generato dalle infrastrutture portuali e dal traffico marittimo all'interno delle relative fasce di pertinenza, nonché l'estensione di tali fasce, saranno fissati da apposito decreto attuativo come previsto dalla L. 447/95.

5.2 Ai fini della zonizzazione acustica, per quanto di competenza comunale, gli ambiti e i canali portuali sono classificati secondo il contesto in cui si collocano e la specifica destinazione loro proprie (di norma in classe IV)

Art. 7 - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Cavallino-Treporti dovranno concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

In particolare i principali provvedimenti sulla disciplina del traffico vanno sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- I Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;

gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico

TITOLO III°

Trasformazioni territoriale

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Cavallino Treporti nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale e in riferimento alla DDG ARPAV n° 3/2008 e alle relative Linee Guida

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO (D.P.I.A.)

E' fatto obbligo ai competenti soggetti titolari pubblici o privati, ai sensi dell'art 8 della L 447/95, alla predisposizione della Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico secondo le linee guida di cui alla DDG ARPAV n. 3/2008 relativamente alla nuova realizzazione delle seguenti opere:

- a) Infrastrutture Stradali
- b) Infrastrutture Ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- c) Aeroporti, Eliporti e Aviosuperfici diporti per la nautica a motore,
- d) Lottizzazioni per Attività Produttive
- e) Insedimenti di servizi commerciali polifunzionali con superficie di vendita > di 2500 mq
- f) Discoteche e Luoghi ad intrattenimento danzante
- g) Circoli privati e pubblici esercizi
- h) Impianti sportivi e ricreativi

Sono comunque assoggettate a *Documentazione Previsionale D'impatto Acustico* le opere soggette a V.I.A nonché le ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso relativi ai punti precedenti se richiesto dall'Amministrazione.

Il rilascio del Titolo Edilizio può essere subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella *D.P.I.A.* e delle eventuali prescrizioni date è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e del titolo edilizio. Il proprietario dell'immobile allega una relazione tecnica dei specifici interventi di mitigazione acustica eseguiti previsti dalla *D.P.I.A.* e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La relazione è sottoscritta dal tecnico redattore della *D.P.I.A.*.

Art. 9 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.)

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 447/95, di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.) secondo i criteri dell'allegato 2 e delle linee guida di cui alla DDG ARPAV n. 3/2008 allegata alle presente normativa relativamente alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità (200 m) delle opere sottoposte all'obbligo della Documentazione d'impatto acustico di cui all'articolo precedente.

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale o esistente incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività

classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un'unità immobiliare anche in assenza di trasformazione edilizia ma rientrante tra quelli del 1° comma del presente articolo, dovrà essere garantito il rispetto del clima acustico. L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 10 - TECNICO COMPETENTE

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, D.P.I.A. e D.P.C.A, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Art.11 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati PUA i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

I PUA devono garantire un clima acustico conforme alla classe acustica prevista dal piano di zonizzazione per quell'area

Devono inoltre garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite prescritti, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
- La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi
- Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle strade sia già esistenti che di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.
- In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto

dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

- Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata, su eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale, la "Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili e di tipo provvisorio.

Sezione 1: attività agricole, cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art.12 - ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, è fatta deroga ai limiti di zona qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali purché:
 - abbia carattere di temporaneità.
 - l'utilizzo di trebbie, trattori, motopompe, motofalciatrici, decespugliatori ed altri mezzi ed attrezzi rumorosi non avvenga in prossimità dei ricettori dalle 21,30 alle 7,00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi legati alla produzione agricola e alle condizioni climatiche si ritenga necessario superare i limiti orari indicati al punto 1 si dovrà comunicarlo, motivandolo adeguatamente, al Dirigente del Servizio Ambiente.
3. Per la protezione dei prodotti coltivati dall'avifauna l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale, qualora non vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
 - fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
 - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

Art. 13 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Per le attività agricole, di cantieri edili, stradali ed assimilabili le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, schermature ed oculati posizionamenti, ecc...).
2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g della L.N. 447/95, gli avvisatori acustici delle macchine operatrici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 14 – CANTIERI EDILI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili che comportino il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica è vietata:
 - per il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 8.00 nonché nelle giornate festive, domenicali e il sabato.
 - per il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 14 aprile dalle ore 19.00 alle ore 8.00 nonché nelle giornate festive, domenicali e il sabato.

Art.15 - LIMITI MASSIMI

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali ne' altre penalizzazioni. In prossimità di ricettori sensibili quali le scuole non saranno consentite deroghe in concomitanza con gli orari dell'attività didattica.
2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni a confine delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 45 LAeq a finestre chiuse.

Art. 16 - EMERGENZE

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) solo in casi eccezionali e conseguente a calamità naturali ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione o interventi di protezione civile, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento garantendo

l'adozione di ogni possibile accorgimento per evitare disagi alla popolazione dovuti ad eccessiva rumorosità.

Art. 17 - MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'attività di cantiere, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi/autorizzazioni.
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti orari indicati nel regolamento, dovrà indirizzare alla Polizia Locale specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.
3. Il Comandante della Polizia Locale, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito eventualmente il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Sezione 2: Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico,

Art.18 - DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, (esclusi quelli a carattere stagionale in funzione dell'attività balneare) le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale autorizzata. (vedi tabella di riferimento)

Art.19 - LOCALIZZAZIONE

1. Le manifestazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere ubicate in apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo come individuate nella Tavola della Classificazione Acustica o/e secondo le modalità individuate nella tabella 1 delle deroghe.
2. Potranno essere autorizzate manifestazioni paesane o sportive (regate, raduni, ecc) anche in zona agricola, non rientranti nel punto precedente, previa richiesta alla Polizia Locale concordando orari e delimitazioni dell'area interessata dalla manifestazione

stessa.

3. Nelle zone lungo l'arenile, individuate dalla cartografia del Piano di Classificazione Acustica, sono consentite le manifestazioni all'aperto secondo le modalità previste nella tabella 1
4. Nell'area di Punta Sabbioni individuata come comparto 1 dal piano dell'arenile le manifestazioni previste dalla tabella 1 saranno escluse nei periodi più critici per l'avifauna (passaggi migratori, svernamento, ripopolamento, ecc). La richiesta di autorizzazione per poter effettuare la manifestazione dovrà essere accompagnata da una relazione d'incidenza (V.IN.C.A.)

Art.20 - LIMITI ED ORARI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1.
2. Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.
3. Eventuali deroghe alla frequenza nonché agli orari di cui alla tabella 1 devono essere autorizzate dal Sindaco sentita la Polizia locale e devono essere basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione ovvero i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente potrebbero coinvolgere.
4. Al fine della verifica del rispetto dei limiti in deroga indicati in tabella 1 il livello sonoro deve essere misurato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. L'intervallo temporale per la valutazione del livello equivalente è pari ad un'ora durante l'evento.
Relativamente alle aree dei campeggi, considerata la particolarità degli allestimenti abitativi, per ambienti abitativi si intendono gli allestimenti fissi e mobili di pernottamento come definiti dalla L.R. n. 33/02 art. 28.
5. Sono fatti salvi, anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (95 dB(A) come livello L_{Aeq} valutato su tutto il periodo di funzionamento degli impianti elettroacustici, e un limite di 102 dBA sul livello sonoro massimo inteso come L_{ASmax}).
6. Nella stagione balneare dal 15 aprile al 15 ottobre le manifestazioni estive relative al Redentore, Ferragosto, Beach on fire, la deroga può essere estesa fino alle ore 01,00
7. Eventuali ulteriori deroghe potranno essere concesse dal Sindaco, solo debitamente motivate, previa richiesta di autorizzazione alla Polizia Locale.

8. La deroga potrà essere accompagnata da prescrizioni relative alle misure da attuare per minimizzare i disagi alle persone esposte e gli eventuali effetti sull'ambiente naturale.

Art.21 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art.18 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare alla Polizia Locale 10 gg. prima dell'inizio della manifestazione come da allegato 4 al presente Regolamento.
2. Per tutte le attività non comprese in tabella 1 o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dell'organizzazione dovrà indirizzare alla polizia Locale specifica domanda di deroga 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. La Polizia Locale, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO V

ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE

Art. 22 - MACCHINE DA GIARDINO

1. Nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è vietato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 19.00 alle ore 7.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 19.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 16.00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 23 – ECOCENTRO

1. All'interno delle aree destinate alla raccolta, separazione e selezione dei R.S.U. è consentito l'uso di macchinari e impianti purché conformi alle direttive CEE in materia di rumore e il cui uso non possa caratterizzarsi come un impianto a ciclo produttivo continuo.
2. All'interno di tali aree è consentita la deroga ai limiti di zona purché siano adottate idonee tecnologie per ridurre l'impatto acustico e per il ricettore più vicino non sia superato il limite di zona previsto.

ART. 24 - ALTOPARLANTI

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti stabiliti nella Classificazione Acustica è punito con la sanzione amministrativa stabilita dalla Legge nazionale.

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore non rispetti i limiti di deroga stabiliti dal presente regolamento o da specifiche autorizzazioni, e nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione in deroga è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,56 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95 nonché delle spese tecniche eventualmente sostenute per i rilievi fonometrici.

In caso di mancata presentazione della DO.IM.A. o della D.P.C.A., nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95

Art. 26 REVISIONI

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio

Le presenti Norme Tecniche saranno oggetto di revisione al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;

2. all'atto di approvazione o di modifiche del Piano Urbano del Traffico, limitatamente alle previsioni per i tipi e sottotipi stradali indicate dal D.P.R. n° 142 del 30/03/04 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della L 447/95

Nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio e delle varianti agli stessi, si dovrà comunque tener conto di quanto previsto dalla normativa acustica, rispettando in particolare il criterio di non porre a contatto zone caratterizzate da valore limite di livello sonoro equivalente maggiore di 5 db (A)

ART.27 - MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. L'attività di controllo è demandata alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.V. ed al Corpo di Polizia Locale.
3. Qualora i rilievi fonometrici non possano essere effettuati dai soggetti di cui al punto precedente l'Amministrazione potrà eventualmente avvalersi di tecnici acustici abilitati.

Allegato 1

LIMITI DI IMMISSIONE PER LE STRADE DI TIPO "E" E "F"

Tab. a)

Strade di nuova realizzazione

Tipi di strada (secondo C.d.S)	Classe prevalente attraversata (*)	Ampiezza fasce Di pertinenza Acustica (m)	Scuole, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
E – urbana di quartiere	–	30	50	40	60	50
F - locale	> = IV	30	50	40	60	50
	III				55	45
	I o II				50	40

(*) Con riferimento alla zonizzazione posta in essere dal Piano di Classificazione Acustica comunale e alle classi di destinazione d'uso del territorio di cui alla Tab. C del DPCM 14.11.1997, è definita "classe

prevalente attraversata” da una singola strada, la classe che all’interno della porzione di territorio compresa entro le fasce di pertinenza acustica della strada considerata, occupa la percentuale di superficie maggiore.

Tab. b)

Strade e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipi di strada (secondo C.d.S)	Classe prevalente attraversata (*)	Ampiezza fasce Di pertinenza Acustica (m)	Scuole, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
E – urbana di quartiere	–	30	50	40	60	50
F - locale	> = IV	30	50	40	60	50
	III				55	45
	I o II				50	40

(*) Con riferimento alla zonizzazione posta in essere dal Piano di Classificazione Acustica comunale e alle classi di destinazione d'uso del territorio di cui alla Tab. C del DPCM 14.11.1997, è definita “classe prevalente attraversata” da una singola strada, la classe che all’interno della porzione di territorio compresa entro le fasce di pertinenza acustica della strada considerata, occupa la percentuale di superficie maggiore.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.)

La documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere redatta sulla base dei criteri dati dalle linee guida di cui alla DDG ARPAV n. 3/2008 allegata alle presente normativa e comprende:

1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;

3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.
4. eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto;
5. valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
6. verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, dei limiti previsti;
7. descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

8. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile

Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia:

1. Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe
2. Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
3. Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
4. Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.